

Art. 19h Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia
(art. 124a cpv. 3 n. 1 CC)

¹ L'istituto di previdenza del coniuge debitore converte la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia applicando la formula indicata nell'allegato. L'UFAS mette a disposizione gratuitamente un programma di conversione elettronico⁵⁷.

² Il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Art. 19i Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia
(art. 124a cpv. 3 n. 2 CC)

Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l'avere di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d'uscita.

Art. 19j Modalità del trasferimento di una parte di rendita assegnata a un istituto di previdenza o di libero passaggio
(art. 22e cpv. 3 LFLP)

¹ L'istituto di previdenza del coniuge debitore trasferisce la rendita vitalizia di cui all'articolo 124a capoverso 2 CC all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L'importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta per un anno civile e va versato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno in questione.

² Se nell'anno in questione nasce il diritto a un pagamento per vecchiaia o invalidità (art. 22e LFLP) o il coniuge creditore decede, l'importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta dall'inizio dell'anno fino a quel momento.

³ Il coniuge creditore informa il suo istituto di previdenza o di libero passaggio del suo diritto a una rendita vitalizia e gli comunica il nome dell'istituto di previdenza del coniuge debitore. Se cambia istituto di previdenza o di libero passaggio, ne informa l'istituto di previdenza del coniuge debitore entro il 15 novembre dell'anno in questione.

⁴ Se il nome dell'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore non è comunicato all'istituto di previdenza del coniuge debitore, quest'ultimo istituto versa l'importo all'istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per il trasferimento. Esso effettua annualmente i trasferimenti successivi all'istituto collettore finché non riceve l'informazione ai sensi del capoverso 3.

⁵ L'istituto di previdenza del coniuge debitore deve sull'importo del trasferimento annuale un interesse, che corrisponde alla metà del saggio d'interesse stabilito dal regolamento per l'anno in questione.

⁵⁷ Il programma di conversione elettronico è disponibile a partire dal 1° gennaio 2017 all'indirizzo www.ufas.admin.ch/olp19h-conversione.